



COMUNE DI MONTANARO

PROVINCIA DI TORINO



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

D.Lgs.5 febbraio 1997, n.22
D.P.R. 27 aprile 1999, n.158

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22.03.2006
- In vigore dal 1.1.2006
- Modificato con delibera del C.C. n. 10 del 15.03.2008
- Modificato con delibera del C.S. n. 4/13 del 19.01.2009
- Modificato con delibera del C.S. n. 20/29 del 25.03.2009

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento	Pag. 3
Art. 2 - Istituzione della Tariffa	Pag. 3
Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani	Pag. 4

TITOLO II - SOGGETTO ATTIVO, UTENTI DEL SERVIZIO E ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 4 - Soggetto attivo	Pag. 4
Art. 5 - Utenti del servizio	Pag. 4
Art. 6 - Commisurazione della Tariffa	Pag. 5
Art. 7 - Articolazione della Tariffa	Pag. 6
Art. 8 - Determinazione della Tariffa	Pag. 6
Art. 9 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	Pag. 7
Art. 10 - Calcolo della tariffa per utenze non domestiche	Pag. 7
Art. 11 - Tributo ambientale	Pag. 8

TITOLO III - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 12 - Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione	Pag. 8
Art. 13 - Numero di occupanti	Pag. 10

TITOLO IV - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 14 - Esclusioni dalla tariffa	Pag. 11
Art. 15 - Riduzione per recupero dei rifiuti	Pag. 12
Art. 16 - Riduzioni per minore produzione di rifiuti	Pag. 13
Art. 17 - Riduzioni per utenze non stabilmente attive	Pag. 13
Art. 18 - Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani	Pag. 14
Art. 19 - Agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale	Pag. 14
Art. 19 bis Agevolazioni per situazioni di disagio sociale ed ambientale	Pag. 15
Art. 20 - Agevolazioni per particolari condizioni d'uso	Pag. 16
Art. 21 - Riduzioni per mancato espletamento del servizio	Pag. 16
Art. 22 - Copertura dei minori introiti	Pag. 17
Art. 23 - Limitazione alle riduzioni e agevolazioni	Pag. 17

TITOLO V - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI E SANZIONI

Art. 24 - Riscossione della tariffa	Pag. 17
Art. 25 - Riscossione ordinaria	Pag. 17
Art. 26 - Attività di accertamento e recupero	Pag. 19
Art. 27 - Sanzioni	Pag. 20
Art. 28 - Riscossione forzata degli importi non versati	Pag. 20
Art. 29 - Rimborsi ed importi minimi di riscossione	Pag. 21
Art. 30 - Contenzioso	Pag. 21

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Norme transitorie	Pag. 21
Art. 32 – Normativa di rinvio	Pag. 22
Art. 33 – Entrata in vigore	Pag. 22

ALLEGATO “A” Rifiuti assimilati agli urbani	Pag. 23
---	---------

**REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, definita anche Tariffa di Igiene Ambientale, nell’ambito dei Comuni appartenenti al Consorzio di Bacino 16, ai sensi degli artt. 21 e 49 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni immediatamente applicabili dettate dal D. Lgs.3 aprile 2006 n. 152.

2. Il regolamento viene adottato dall’Assemblea del Consorzio di Bacino 16 e successivamente recepito dai singoli Comuni appartenenti al Consorzio, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dall’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i.

3. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto consortile e comunale, e le relative norme di applicazione.

4. Nel regolamento sono stabilite le condizioni, le modalità e gli obblighi per l’applicazione della tariffa, nonché le misure adottabili nei casi di inadempienza.

Articolo 2

Istituzione della Tariffa

1. La tariffa è istituita per la copertura di tutti i costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati effettuato nel territorio del Consorzio di Bacino 16, come disposto dall’art. 49, commi 2 e 4 D.Lgs. 22/1997.

2. In base a quanto previsto dallo statuto consortile, la tariffa è determinata annualmente per ogni Comune consorziato dall’Assemblea consortile, unitamente al relativo piano finanziario, sulla base dei dati forniti dall’Associazione d’Ambito in conformità a quanto previsto dall’art. 8, D.P.R. 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nell’ipotesi in cui il Consorzio non dovesse approvare nei termini di legge il piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, lo stesso sarà comunque tenuto a garantire il regolare svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

4. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolta in regime di privativa, per tutti i rifiuti che non siano direttamente avviati al recupero dai soggetti produttori, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle

strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, ivi compreso lo spazzamento ed il lavaggio di tali aree.

Articolo 3

Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, è estesa a tutto il territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato, nell'ambito dell'apposita perimetrazione predisposta dal Consorzio di concerto con ogni Comune.

2. La Tariffa è comunque applicata per intero anche nell'ambito delle zone non ricomprese nella perimetrazione adottata dal **Consorzio**, quando – di fatto – il servizio sia reso in maniera continuativa dal Gestore del servizio anche in tali zone.

3. Per gli utenti che occupano o conducono locali e aree scoperte esterne al perimetro in cui il servizio è istituito ed attivato, permane comunque l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani o assimilati nel più vicino contenitore, fatto salvo il diritto ad eventuale riduzione della tariffa.

TITOLO II

SOGGETTO ATTIVO, UTENTI DEL SERVIZIO E ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 4

Soggetto attivo

1. In base alle previsioni del vigente Statuto consortile, al Consorzio di Bacino compete la gestione finanziaria della Tariffa con conseguente attribuzione di tutte le funzioni di controllo sul rispetto delle prescrizioni del D.lgs.22/997 e del Regolamento consortile per lo svolgimento del servizio, nonché tutte le attività inerenti l'applicazione, l'accertamento e la riscossione della tariffa.

2. Ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), num.1 D.Lgs.446/97 e dell'art. 49, commi 9 e 13 D.Lgs.22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, la gestione del servizio viene effettuata dal Consorzio tramite apposito soggetto, individuato ai sensi delle vigenti normative in materia di affidamento di servizi pubblici locali, cui sono attribuite le funzioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

3. Il Consorzio mantiene la possibilità di controllare le modalità di svolgimento del servizio da parte del Gestore, che devono garantire il pieno rispetto delle previsioni contenute nei contratti di servizio relativi a ciascun Comune consorziato.

Articolo 5

Utenti del servizio

1. La tariffa, ai sensi dell'art. 49 comma 3 D.Lgs. 22/1997, è posta a carico di chiunque occupi o conduca locali e/o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale, in relazione ai rifiuti urbani ed assimilati prodotti negli stessi locali e/o aree scoperte che siano avviati allo smaltimento.

2. L'obbligazione di denunciare e versare la tariffa incombe sul soggetto che occupi o conduca locali od aree scoperte ad uso privato soggette alla sua applicazione, con vincolo di solidarietà tra i conviventi, intendendosi come tali anche coloro che utilizzino in comune i locali e le aree.

3. Nell'ipotesi di contratto di locazione temporanea ovvero di comodato d'uso di durata inferiore a sei mesi di alloggi ammobiliati, l'obbligo di presentare la denuncia e di provvedere al

pagamento della tariffa rimane in capo al proprietario dell'immobile, ovvero al soggetto titolare di diritto reale sullo stesso, se persona diversa dal proprietario.

4. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.

5. Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di denuncia e di pagamento della tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

Articolo 6

Commisurazione della Tariffa

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale, ed è calcolata in base alle tariffe di riferimento determinate dal Consorzio in relazione alle singole categorie di appartenenza, così come individuate dal D.P.R. n. 158/1999, approvate e riportate quale «allegato A» del presente regolamento.

2. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura l'occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali o delle aree soggetti all'applicazione della tariffa.

3. La superficie dei locali è determinata sulla base della superficie di calpestio, misurata al filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, dedotte le superfici delle eventuali costruzioni ivi insistenti. Si considerano locali tutti i vani, comunque denominati, sia principali che accessori e/o pertinenziali, che siano chiusi o che possano essere chiusi verso l'esterno.

4. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore od uguale a 0,5 metri quadrati.

5. Ai fini dell'applicazione della Tariffa e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area e non invece alle diverse ripartizioni interne del singolo immobile. Nel caso di utilizzo di immobili ubicati in località diverse e con diversa destinazione d'uso, su richiesta dell'interessato potrà essere applicata la tariffa corrispondente al tipo di utilizzazione.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

7. Nella determinazione della superficie, ai fini dell'applicazione della tariffa, non si tiene conto di quelle superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

8. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.

9. Per avere diritto alla riduzione della tariffa, l'utente dovrà produrre:

- planimetrie indicanti l'intera superficie occupata e la superficie in cui vengono prodotti i rifiuti speciali e/o pericolosi, in relazione alla quale si richiede la riduzione;
- documentazione indicante quantità e qualità dei rifiuti speciali e/o pericolosi smaltiti a mezzo di ditta autorizzata;
- documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento.

10. La domanda di riduzione sarà valutata dal Consorzio del servizio, al fine di individuare a consuntivo le superfici da ritenersi esenti da tariffa, in quanto produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi.

Articolo 7

Articolazione della Tariffa

1. La Tariffa è articolata per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche».
2. I costi da coprire in applicazione della tariffa sono ripartiti dal Consorzio tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, basati sull'effettiva produzione di rifiuti, assicurando tuttavia agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 49, comma 10, D.Lgs. 22/1997.
3. In attesa dell'adozione di adeguati strumenti regolamentari di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa sono ripartiti in relazione alle specifiche caratteristiche socio-territoriali del Comune ed in conformità a quanto indicato dalla circolare Ministero dell'Ambiente 7 ottobre 1999.
4. In via transitoria, il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, può riconoscere specifici contributi e/o agevolazioni agli utenti del servizio, con particolare riferimento alle utenze non domestiche, al fine di contemperare gli aumenti derivanti dall'introduzione della Tariffa di Igiene Ambientale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio. Le valutazioni sulla possibilità di concedere agevolazioni, non vincolano comunque in alcun modo l'Amministrazione alla concessione automatica delle stesse.

Articolo 8

Determinazione della Tariffa

1. La Tariffa viene stabilita, per ogni singola categoria d'utenza, sulla base del Piano Finanziario predisposto dal Consorzio del servizio e nell'osservanza dei parametri specificati dal D.P.R. 158/1999, con deliberazione dell'organo consortile competente, da adottarsi nei termini fissati da norme di legge per l'approvazione del Bilancio di previsione ed avente validità annuale. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. Ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, la tariffa si compone di una parte fissa, determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio ed all'entità dei costi di gestione.
3. Il Consorzio, in sede di deliberazione tariffaria, provvede a determinare i coefficienti $K_a(n)$ (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), $K_b(n)$ (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche), $K_c(ap)$ (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e $K_d(ap)$ (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche), di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.
4. La tariffa viene determinata avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso.
5. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Consorzio o dal Gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Consorzio, previa verifica con il Gestore dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio ovvero di appositi accantonamenti previsti per l'anno di competenza, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con

proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento. La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo.

6. Nel caso gli accantonamenti disponibili fossero insufficienti ed il Consorzio non ritenesse opportuno rideterminare le tariffe, ovvero ricorrere ad eventuali fondi disponibili nel bilancio consortile, l'eventuale perdita di esercizio verrà ripianata imputandone l'importo nei costi relativi al servizio dell'anno successivo.

7. Eventuali maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio, salva l'ipotesi in cui vengano destinati alla costituzione di apposito accantonamento, verranno allo stesso modo scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo, decurtando in modo proporzionale le varie configurazioni di costo, così come riportate nel Piano finanziario.

Articolo 9

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($Ka(n)$) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

2. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($Kb(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.

3. Sino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

Articolo 10

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ($Kc(ap)$), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.

2. La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Tuttavia, fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ($Kd(ap)$), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti $Kc(ap)$ e $Kd(ap)$ sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.

Articolo 11

Tributo ambientale

1. In base alle disposizioni contenute nell'art. 49, comma 17 D.Lgs. 22/1997, sulla tariffa determinata dal presente regolamento si applica altresì il Tributo Ambientale dovuto all'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 504/1992.

2. Tale tributo viene riscosso con le stesse modalità previste per la riscossione della tariffa ed il relativo gettito dovrà essere riversato all'Amministrazione Provinciale direttamente da parte del Consorzio o del soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa.

TITOLO III

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 12

Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. Chiunque occupi o conduca locali e/o aree scoperte ad uso privato soggette all'applicazione della tariffa è tenuto a presentare apposita denuncia di occupazione, nei termini e con le modalità disciplinate dal presente articolo.

La denuncia deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
- nel caso di non residenti, tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;

b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

2. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano, detengono o conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

3. I soggetti obbligati sono tenuti a presentare la denuncia entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'inizio dell'occupazione, o della conduzione, redigendola sugli appositi moduli predisposti dal Consorzio o dal soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

4. La denuncia deve essere presentata direttamente al Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione da questi messe a disposizione. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

5. La denuncia può essere redatta anche in forma diversa dal modello predisposto, purché essa contenga tutti gli elementi previsti dal presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione della tariffa, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimasti invariati.

7. Nel caso di variazione dei presupposti e delle condizioni di assoggettamento a tariffa, il soggetto obbligato è tenuto a denunciare tali variazioni entro il termine perentorio di giorni sessanta

dal momento in cui le stesse sono intervenute, osservando le medesime disposizioni previste dal presente articolo per la presentazione della denuncia di occupazione iniziale.

8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- per le utenze domestiche:

- a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) il numero degli occupanti l'abitazione;
- d) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile a tariffa e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala;
- e) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- g) gli estremi catastali dell'immobile
- h) eventuali situazioni di particolare disagio economico che possano comportare una riduzione della tariffa;
- i) l'eventuale avviamento a recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- j) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

- per le utenze non domestiche

- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b) il numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A.;
- c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. con il codice ATECO dell'attività prevalente di iscrizione;
- d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- f) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- g) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- h) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- i) gli estremi catastali dell'immobile;
- j) l'eventuale avviamento a recupero dei rifiuti assimilati prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- k) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più

dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

9. Per le occupazioni di locali e/o aree intervenute in corso d'anno, la tariffa risulterà dovuta per dodicesimi, sia in relazione alla parte variabile che alla parte fissa, a partire dal mese solare successivo a quello di inizio occupazione.

10. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della tariffa, esclusi i presupposti per l'attribuzione di eventuali esenzioni o agevolazioni, comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza di tariffa, dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui la variazione è stata denunciata dall'utente o accertata d'ufficio.

11. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o dell'occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, comporta il diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata. La mancata presentazione della denuncia nei termini di cui sopra, comporta l'applicazione della tariffa sino alla presentazione della denuncia, salvo che l'utente dimostri, a mezzo di idonea documentazione, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero ove la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante.

12. Il Consorzio od il soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, anche su eventuale segnalazione del Comune o del Gestore del servizio, può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti Pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione.

13. In caso di mancata osservanza degli obblighi di denuncia previsti dal presente articolo, ovvero in caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la tariffa potrà essere applicata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 Codice civile.

14. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, i competenti uffici del Comune sono tenuti a comunicare, con cadenza mensile, al Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, ad eccezione dei dati che possano essere acquisiti in automatico anche in via telematica:

- ogni variazione intervenuta in relazione a nascite, decessi, variazioni di residenza o altri elementi che incidano sulla determinazione della tariffa;
- ogni rilascio di licenza relativa all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione;
- le comunicazioni di cessione di fabbricati;
- i permessi di costruire e le DIA che comportino variazioni di superficie e/o destinazione d'uso di locali ed aree.

15. È fatto altresì obbligo agli altri gestori di pubblici servizi di comunicare a cadenza mensile al Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa gli allacciamenti di nuove utenze.

Articolo 13

Numero di occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

3. Ogni variazione del numero di occupanti, successivamente intervenuta, va dichiarata al Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa nel termine di trenta giorni, mediante apposita denuncia di variazione.

4. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è tuttavia obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto il Consorzio od il soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa sono tenuti ad aggiornare il numero dei componenti del nucleo familiare sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

5. Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.

6. Non vengono considerati al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza:

- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, purché per almeno **dodici** mesi anche se non consecutivi, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.

7. In sede di prima applicazione della tariffa da parte del Consorzio, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:

- per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
- per i non residenti, ove il numero degli occupanti non risulti dalla denuncia in possesso del Comune o del precedente Gestore del servizio, la quantificazione avverrà mediante integrazione della denuncia sulla base di adeguata documentazione che dovrà essere presentata, per il primo anno di applicazione della tariffa, entro il termine del 30 giugno 2009.

8. Alle utenze intestate a soggetti non residenti, fino al momento della presentazione della dichiarazione integrativa di cui al comma precedente, è attribuito, in via presuntiva, un numero di occupanti per unità immobiliare, esclusi gli accessori e le eventuali pertinenze, pari a:

- un occupante se la superficie dell'alloggio, esclusi gli accessori è uguale o inferiore a 35 mq;
- due occupanti se la superficie dell'alloggio, esclusi gli accessori, è compresa tra 35 e 70 mq;
- tre occupanti se la superficie dell'alloggio, esclusi gli accessori, è superiore a 70 mq.

9. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti, la tariffa è adeguata a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo alla data in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti; in caso contrario, la variazione, se in diminuzione, comporta l'adeguamento della tariffa dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui viene comunicata.

TITOLO IV ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Articolo 14 Esclusioni dalla tariffa

1. Sono esclusi dal pagamento della tariffa:
 - a. i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, comprese le relative pertinenze (oratori, aule e centri catechistici, uffici parrocchiali), con esclusione dei locali adibiti ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto.

b. i locali occupati o condotti dal Comune, adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati allo svolgimento di attività direttamente gestite dal Comune.

2. Non sono inoltre soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza non superiore a m. 1,50 ovvero utilizzati esclusivamente per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso e nei quali non è possibile la permanenza.
- b) balconi, terrazze scoperte e simili;
- c) la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, con l'esclusione degli accessori quali spogliatoi, servizi e locali analoghi;
- d) unità immobiliari adibite ad uso di civile abitazione, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete nonché prive di mobili e suppellettili;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- f) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana.

3. Allo stesso modo, sono esclusi dalla tariffa i locali o le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.

4. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente comma deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi ovvero in base ad idonea documentazione.

5. Sono infine escluse dall'applicazione della Tariffa:

- a) le aree scoperte pertinenziali od accessorie, ad eccezione delle aree operative di utenze non domestiche;
- b) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 Codice Civile, a condizione che non siano utilizzate in via esclusiva;
- c) le aree scoperte adibite a verde.
- d) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- e) parti di aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;

Articolo 15

Riduzione per recupero dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 49 comma 14 D.Lgs. 22/1997 e dell'art. 7, comma 2 D.P.R. 158/1999, al fine di incentivare il recupero dei rifiuti assimilati, è riconosciuta a tutti coloro che provvedano ad avviare al recupero i rifiuti prodotti una riduzione della parte variabile della tariffa pari – per ogni chilogrammo di rifiuto assimilato avviato al recupero – al costo di conferimento in discarica di un chilogrammo di rifiuto speciale assimilato indifferenziato.

2. Per ottenere tale riduzione, la documentazione attestante il recupero dei rifiuti deve essere consegnata al Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui tale recupero è stato effettuato.

3. Per le utenze domestiche che dimostrino, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver effettuato il recupero dei rifiuti prodotti, mediante compostaggio ovvero mediante altre forme di riutilizzo dei rifiuti, ove non sia possibile determinare la quantità di rifiuti effettivamente avviata al recupero, viene comunque riconosciuta una riduzione percentuale pari al 10% della parte variabile della tariffa.

Articolo 16

Riduzioni per minore produzione di rifiuti

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% per le utenze non domestiche, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 40% della tariffa complessiva dovuta nell'anno, al netto di eventuali riduzioni, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del Gestore del servizio.

2. La riduzione di cui al precedente comma è concessa, con effetto dall'anno successivo a quello in cui tali spese sono state sostenute, a fronte di apposita domanda dell'utente, debitamente documentata, da presentarsi entro e non oltre il **31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui tali spese sono state sostenute.

Articolo 17

Riduzioni per utenze non stabilmente attive

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 D.P.R. 158/1999, alle «utenze non stabilmente attive» viene applicato un coefficiente di riduzione pari al 50% sulla sola parte variabile della tariffa.

2. Si considerano tali:

a) per le utenze domestiche, le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 180 giorni all'anno. Per le abitazioni tenute a disposizione da residenti, le utenze domestiche sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante, mentre per quelle di non residenti e per gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero si considera:

- un occupante se la superficie dell'alloggio, esclusi gli accessori è uguale o inferiore a 35 mq;
- due occupanti se la superficie dell'alloggio, esclusi gli accessori, è compresa tra 35 e 70 mq;
- tre occupanti se la superficie dell'alloggio, esclusi gli accessori, è superiore a 70 mq.

b) per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 180 giorni all'anno, come risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività; per tali utenze si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, in rapporto al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se diverso, a quello di comprovata effettiva occupazione o conduzione.

3. La stagionalità dell'occupazione o conduzione deve essere specificatamente indicata dall'utente al momento della denuncia di occupazione o di variazione.

4. Nell'ipotesi in cui l'utilizzo stagionale non venga espressamente indicato nella denuncia, ovvero venga denunciato tardivamente, oltre trenta giorni dall'inizio del periodo di occupazione, la riduzione non potrà essere riconosciuta per l'anno in corso.

5. Nell'ipotesi in cui dovesse venire accertato l'utilizzo dei locali per un periodo di tempo eccedente il limite di 180 giorni all'anno, il Consorzio od il soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa provvederà al recupero della tariffa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori, per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, in cui tale riduzione per utilizzo stagionale sia stata accordata, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente.

Articolo 18

Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti di carattere non domestico che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la tariffa per il servizio definita in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a singola giornata di occupazione, applicabile alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%, al fine di consentire la copertura dei maggiori costi del servizio specifico fornito, ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico da parte del Comune.

5. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare l'occupazione al Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa.

6. Il pagamento della tariffa deve essere effettuato negli stessi termini previsti per il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, mediante versamento da effettuare direttamente a favore del Consorzio od del soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa.

7. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni di cui al presente regolamento.

Articolo 19

Agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale

1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune accorda specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tariffa dovuta, a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia risulti assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al lavoro o disoccupato od in cerca di prima occupazione, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzi un valore pari o inferiore a €10.000,00;
- b) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia sia ultrasessantacinquenne, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzi un valore pari o inferiore a €9.000,00;
- c) ai nuclei familiari comunque in stato di indigenza, attestata formalmente dalla struttura socio assistenziale pubblica competente per territorio, e che in ragione di detta situazione, usufruiscono di interventi economici di sussidio a carico della struttura stessa ;

- d) ai nuclei familiari, in cui uno dei componenti sia un portatore di handicap con disabilità grave, risultante tale da certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzi un valore pari o inferiore a € 10.000,00.
- e) ai nuclei familiari composti da più di quattro persone, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzi un valore pari o inferiore a € 10.000,00.

2. L'entità delle agevolazioni riconosciute verrà stabilita annualmente con proprio provvedimento dalla Giunta Comunale, da adottare successivamente alla scadenza del termine per presentare le istanze, sentito il parere del Responsabile Qualità della Vita, nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione. Nella determinazione della misura delle agevolazioni, che potranno essere articolate anche in più fasce e aliquote sino all'esenzione totale della tariffa, dovrà comunque essere garantita la riduzione tariffaria per ciascuno degli utenti ascrivibili alle fattispecie di cui al comma precedente,

3. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse dal Responsabile Settore Finanziario su proposta del Responsabile Qualità della Vita, a seguito domanda dell'interessato, con effetto per l'anno in cui essa viene presentata. Le agevolazioni previste competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a quando persistano le condizioni, che verranno annualmente richieste all'interessato da parte dell'ufficio comunale competente. Allorché queste vengano a cessare, la tariffa decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.

4. Il riconoscimento dell'agevolazione deve essere comunicata all'utente beneficiario ed al Gestore del Servizio entro trenta giorni dalla adozione del relativo provvedimento. Il Comune si sostituirà all'utente nel pagamento della quota della tariffa da questi dovuta sino a concorrenza dell'agevolazione concessa, mediante versamento cumulativo a favore del Gestore del Servizio, previa presentazione da parte di quest'ultimo dell'elenco dei soggetti beneficiari e delle somme dovute.

5. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, il Gestore del servizio provvederà al recupero della tariffa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, restituendo al Comune, entro trenta giorni dall'avvenuto recupero, le somme da questi versate in precedenza per conto dell'utente.

6. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi della tariffa già riscossi, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza ed il Comune si farà carico del relativo pagamento, previa conferma del Gestore del Servizio.

7. È inoltre riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare ulteriori forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie, a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale, al di fuori delle ipotesi indicate nel presente articolo.

ARTICOLO 19 bis

Agevolazioni per situazioni di disagio sociale ed ambientale

1. Ai locali ad uso abitativo situati nella frazione Pogliani, in ragione della presenza, nelle immediate vicinanze, di una discarica dei rifiuti e del conseguente disagio sociale ed ambientale derivante, è accordata una riduzione del 70% della tariffa.

2. L'agevolazione è a carico del Comune ed è concessa dal Consorzio o dal soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa direttamente al momento della fatturazione annuale, previa trasmissione dell'elenco dei contribuenti aventi diritto, con evidenziati gli importi dovuti ed accordati.

Articolo 20

Agevolazioni per particolari condizioni d'uso.

1. Sono altresì accordate ulteriori specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tariffa dovuta dai seguenti utenti:

- a) agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti, che occupino a fini abitativi una costruzione rurale è accordata, in relazione alla parte di tale immobile utilizzata come abitazione, una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa, non cumulabile con la riduzione per recupero dei rifiuti prodotti, mediante compostaggio ovvero mediante altre forme di riutilizzo dei rifiuti.
- b) ai locali ed aree adibite ad attività ed esclusiva, di assistenza ad infanzia, **caritatevoli e ordini religiosi**, anziani, infermi, sicurezza, ordine pubblico e protezione civile, per la parte adibita direttamente a tale attività, è accordata una riduzione dell'80% della parte variabile della tariffa.
- c) ai locali di proprietà degli ordini religiosi non adibiti ad attività economica e non locati a terzi, è accordata una riduzione dell'80% della parte variabile della tariffa.

Articolo 21

Riduzioni per mancato espletamento del servizio

1. Qualora nel corso dell'anno si verificano condizioni di mancato svolgimento del servizio per effetto di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco per motivi di igiene e sanità pubblica, gli utenti, previa richiesta da presentare al Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, potranno ottenere l'abbattimento totale della parte variabile della Tariffa, calcolata a giorno, per tutti i giorni in cui il servizio sia risultato sospeso per effetto delle suddette ordinanze.

2. Se il servizio di raccolta viene svolto in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, l'utente ha diritto ad una riduzione del 50% sulla parte variabile della tariffa, rapportata alla durata del disservizio, purché lo stesso sia stato prontamente segnalato al Comune o al Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, dagli utenti che ne abbiano interesse. A tale comunicazione, il Consorzio fornisce risposta entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta segnalazione, sentito in merito il Gestore del servizio.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi per causa di forza maggiore o per agitazioni sindacali o sciopero o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta invece esonero o riduzione della tariffa. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione di danno alle persone o all'ambiente, ufficialmente riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle vigenti normative, con conseguente diritto al rimborso della sola parte variabile della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, rapportata su base giornaliera in conformità alla durata dell'interruzione del servizio. Prima di provvedere ad effettuare a proprie spese il servizio, l'utente ha comunque l'obbligo di comunicare la situazione al Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, mediante invio di specifico atto di diffida ad adempiere.

4. La tariffa è infine ridotta del 50% della sola parte variabile, in relazione agli utenti che occupano o conducono locali e aree scoperte esterne al perimetro in cui il servizio è istituito ed

attivato, qualora la distanza dell'immobile occupato, ovvero il suo accesso dalla pubblica via dal più vicino punto di raccolta, sia superiore ai 500 metri lineari.

Articolo 22

Copertura dei minori introiti

1. Gli importi legati all'applicazione delle agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale sono posti a carico del Comune, il quale provvede a rimborsarli al Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, previa presentazione da parte di quest'ultimo di uno specifico prospetto delle somme dovute a tale titolo.

2. Eventuali conguagli che si evidenzino nel corso dell'anno saranno effettuati nell'esercizio successivo, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di provvedere ad effettuare tali conguagli in corso d'anno, a seguito di apposita variazione di bilancio.

3. I minori introiti determinati dall'applicazione delle ulteriori agevolazioni e delle riduzioni riconosciute dal presente regolamento dovranno formare oggetto di una specifica quota di accantonamento, che potrà essere prevista nel Piano Finanziario del servizio, in apposita voce da individuarsi da parte del **Consorzio**.

Articolo 23

Limitazione alle riduzioni e agevolazioni

1. Fatte salve diverse previsioni contenute nel presente regolamento, le riduzioni ed agevolazioni di cui ai precedenti articoli si cumulano tra di loro, ad eccezione di quelle per particolari situazioni di disagio economico e sociale.

2. In ogni caso, il cumulo delle riduzioni non può comportare una riduzione della tariffa superiore all'importo della parte variabile della tariffa stessa, né alcun rimborso di quote di tariffa eventualmente già versate.

TITOLO V

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI E SANZIONI.

Articolo 24

Riscossione della tariffa

1. La riscossione della tariffa, sia in via ordinaria che a seguito di accertamento, ovvero in sede di esecuzione forzata, nell'ipotesi di mancato pagamento da parte dell'utente, è effettuata, ai sensi dell'art. 49, comma 13 D.Lgs. 22/1997, dal Consorzio di Bacino 16 nella sua qualità gestore finanziario della tariffa, sia direttamente che a seguito di affidamento a terzi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52, comma 5, D. Lgs. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In conformità a quanto disposto dall'art. 238, comma 12 D.lgs. 152/2006, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa può altresì essere effettuata secondo le disposizioni del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Articolo 25

Riscossione ordinaria

1. La riscossione ordinaria della tariffa viene effettuata a seguito di emissione di avvisi bonari di pagamento, da inviare a mezzo posta ordinaria agli utenti, contenenti l'indicazione dei presupposti per la determinazione della tariffa, delle somme dovute, nonché dei termini per l'esecuzione del versamento e per l'eventuale contestazione dell'avviso di pagamento.

2. Il versamento della tariffa deve essere effettuato in unica soluzione ove l'importo complessivo dovuto non sia superiore ad €. 100,00. Qualora l'importo complessivo dovuto sia superiore ad €. 100,00, il versamento potrà essere effettuato in rate di uguale importo il cui numero, comunque non inferiore a tre, è stabilito nel documento di pagamento. Il versamento potrà anche essere effettuato in unica soluzione in concomitanza e non oltre la scadenza della seconda rata indicata nel documento di pagamento.

3. Su richiesta dell'utente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal Consorzio o dal soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo un piano rateale predisposto dallo stesso Consorzio o dal soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa e firmato per accettazione dall'utente, con l'impegno a versare le somme dovute ed i relativi interessi legali secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano ed esibendo contestualmente la ricevuta del versamento della prima rata.

4. In caso di mancato pagamento di una delle rate successive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

5. Se l'importo oggetto di rateizzazione è superiore ad € 5.000,00, il Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

6. La tariffa viene riscossa:

- tramite conto corrente postale intestato al Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa;
- tramite bonifico o domiciliazione bancaria a favore del Consorzio o del soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa;
- tramite eventuali canali telematici predisposti dal Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa;

7. Il Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità di corretta indicazione della causale di versamento.

8. Nel caso di presentazione in corso d'anno di denuncia originaria di occupazione o di variazione, l'utente è tenuto a provvedere al versamento della tariffa dovuta per la parte dell'anno interessata da tale occupazione e/o variazione entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia.

9. A tal fine, in sede di ricezione della denuncia, il Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa liquida provvisoriamente la tariffa dovuta, sulla base dei dati indicati nella denuncia stessa, dandone immediata comunicazione all'utente, a mezzo posta, nel caso la denuncia non sia stata presentata a mani.

10. In caso di mancato o parziale pagamento spontaneo alle scadenze indicate nell'avviso bonario di pagamento, il Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa provvede a notificare all'utente, anche a mezzo posta raccomandata, atto formale di richiesta di pagamento della tariffa, contenente nuovamente l'indicazione dei presupposti per la determinazione della tariffa, delle somme dovute, nonché del termine per l'esecuzione del versamento e per l'eventuale contestazione dell'atto di richiesta di pagamento avanti al Giudice competente.

11. In tale ipotesi, qualunque sia l'importo dovuto, il versamento della tariffa dovrà essere effettuato in unica soluzione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta formale di pagamento.

Articolo 26

Attività di accertamento e recupero

1. Al Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa del servizio è delegata l'attività di verifica dei dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione della tariffa, nonché di accertamento in caso di omessa presentazione della denuncia, da effettuarsi nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.

2. A tal fine, il Consorzio od il soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa provvede, nei termini di prescrizione ordinari, a porre in essere le procedure di accertamento della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli interessi moratori, calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002, nonché delle relative sanzioni per violazione delle norme del presente regolamento, da applicarsi in analogia con quanto previsto dall'art. 76 D. Lgs. 507/1993.

3. Nel provvedimento di accertamento devono essere indicati, oltre ai criteri di determinazione della maggiore tariffa dovuta, degli interessi moratori e delle relative sanzioni, anche i termini e l'Autorità competente avanti a cui sia possibile proporre eventuale **ricorso** nei confronti dello stesso provvedimento di accertamento.

4. Al fine dello svolgimento di tale attività di controllo e di accertamento, il Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa può richiedere, con comunicazione formale indirizzata ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, ovvero ai proprietari dei locali e/o aree, anche con eventuale richiesta di comparire, nei limiti di cui all'art. 6 comma 4 L. 212/2000:

- copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
- l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
- notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria.

5. I soggetti a cui sia stata effettuata tale richiesta sono tenuti a produrre i documenti, a fornire le notizie richieste ed eventualmente a comparire, entro trenta giorni dalla richiesta.

6. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente nel termine concesso, il Gestore del servizio può disporre, previo avviso da notificarsi all'utente, anche a mezzo posta raccomandata, almeno cinque giorni prima della verifica, l'accesso agli immobili oggetto di applicazione della tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, da effettuarsi da parte di proprio personale munito di specifica autorizzazione.

7. Nell'ipotesi in cui, per mancata collaborazione dell'utenza o per materiale impossibilità, non sia consentito accedere all'immobile, il Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa può emettere gli atti di accertamento sulla base degli elementi in suo possesso, ovvero mediante ricorso a presunzioni semplici, a norma dell'art. 2729 Codice civile.

8. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, ove comportino l'applicazione della tariffa a nuovi utenti ovvero la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli utenti interessati, i quali, ove riscontrino elementi di discordanza rispetto alle risultanze della verifica effettuata dal soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, possono, nei successivi trenta giorni, fornire specifiche controdeduzioni, che, ove riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

9. Decorso il termine di trenta giorni senza che gli utenti interessati abbiano fornito specifiche controdeduzioni, ovvero nell'ipotesi in cui le stesse non siano ritenute rilevanti, il Consorzio od il soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa procede all'accertamento della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con relative sanzioni ed interessi.

10. Al fine dello svolgimento dell'attività di controllo e di accertamento, il Consorzio od il soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa può anche richiedere dati e notizie agli Enti gestori di altri servizi pubblici, ove rilevanti per lo svolgimento dell'attività di controllo e di accertamento della tariffa.

Articolo 27

Sanzioni

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 in materia di violazione di specifiche norme regolamentari, da graduarsi sulla base di apposito e motivato provvedimento del Consorzio o del soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, in relazione alla gravità della violazione contestata all'utente.

2. In caso di violazioni relative alla denuncia od al versamento della tariffa si applicheranno le medesime sanzioni previste dall'art. 76 D.Lgs. 507/1993, per quanto riguarda le violazioni relative alla denuncia, e la sanzione prevista dall'art. 13 D.Lgs.471/1997 per le ipotesi di omesso /parziale versamento della tariffa, ove la riscossione non venga effettuata mediante ruolo.

Articolo 28

Riscossione forzata degli importi non versati

1. In caso di mancato o parziale versamento alle scadenze stabilite, la riscossione coattiva può essere effettuata a mezzo ruolo affidato all'Agente per la riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero direttamente dal Consorzio o dal soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, mediante notifica di apposita ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

2. L'ingiunzione di pagamento, che risulta esecutiva di diritto ai sensi dell'art. 229 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, viene sottoscritta e notificata, anche a mezzo posta raccomandata, direttamente dal Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, al quale sono attribuite anche tutte le ulteriori attività necessarie per la riscossione forzata della tariffa e dei relativi accessori.

3. L'ingiunzione di pagamento deve contenere le indicazioni:

a) della tariffa dovuta;

b) degli atti di riscossione precedentemente spediti o notificati dal Consorzio o dal soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa e rimasti insoluti;

c) in caso di quantificazione presuntiva ai sensi dell'art. 2729 Codice civile, degli elementi in base ai quali è stata stimata la tariffa dovuta;

d) degli interessi dovuti sulle somme rimaste insolte, delle eventuali sanzioni amministrative applicate per la violazione delle disposizioni regolamentari, nonché delle spese sostenute dal Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, per la riscossione forzata della tariffa e per la notifica dei relativi atti;

e) dei termini per il versamento;

f) dei termini e dell'Autorità giudiziaria avanti alla quale potrà essere proposta opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento.

4. Nell'ipotesi in cui l'utente non dovesse provvedere al pagamento delle somme dovute anche a seguito di notifica dell'ingiunzione di pagamento, il Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa potrà provvedere all'esecuzione forzata nei confronti del debitore, eventualmente anche avvalendosi delle disposizioni di cui alla Legge 22 novembre 2002 n. 265, a seguito di nomina di apposito Ufficiale della riscossione.

5. Resta impregiudicata la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario e conseguente esecuzione forzata, sulla base delle previsioni di cui agli artt. 474 ss. Codice procedura civile.

6. L'esecuzione forzata nei confronti degli utenti che non abbiano provveduto, in tutto od in parte, al pagamento delle somme dovute, viene effettuata nel rispetto dei termini di prescrizione fissati dagli artt. 2946 ss. Codice civile.

Articolo 29

Rimborsi ed importi minimi di riscossione

1. Il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta è disposto dal Consorzio o dal soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, su richiesta dell'utente ovvero d'ufficio, se direttamente riscontrato.

2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il rimborso delle somme indebitamente versate compete nel termine di prescrizione di cui agli artt. 2946 ss. codice civile, a decorrere dal momento della presentazione della relativa domanda ovvero dell'adozione d'ufficio del provvedimento di rimborso.

4. Il Consorzio od il soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte dell'utente.

5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

6. I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad € 5,00 per anno.

7. Allo stesso modo, gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 5,00 per anno; gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e di recupero delle somme non riscosse, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 10,00 in caso di recupero della sola tariffa e ad € 20,00 per anno, ove comprensivi di sanzioni amministrative ed interessi, salvo che vengano accertate a carico del medesimo utente violazioni ripetute per più annualità.

Articolo 30

Contenzioso

1. In base a quanto previsto dallo Statuto consortile, è attribuita al Presidente del Consorzio di Bacino 16 ovvero al diverso soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, la rappresentanza in giudizio nel contenzioso derivante dall'applicazione e dall'eventuale accertamento della tariffa, nonché ogni decisione in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio e di proseguire eventualmente nella lite anche nei gradi successivi.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31

Norme transitorie

1. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

2. Per garantire la continuità nella gestione del servizio, i dati incidenti sulla commisurazione della tariffa da applicare per l'anno 2009 verranno acquisite tutte le denunce in precedenza prodotte dai contribuenti al precedente gestore del servizio ovvero all'Amministrazione Comunale, comprensive delle risultanze degli accertamenti emessi da tali soggetti e divenuti definitivi, fatta

salva la possibilità di integrazione e modifica dei dati, conseguente ad accertamenti effettuati da parte del Consorzio o del soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, eventualmente in collaborazione con il Comune;

3. In via transitoria, fino alla piena attuazione delle norme relative al sistema integrato di gestione dei rifiuti, il Piano finanziario e la tariffa, determinati dal Consorzio di Bacino 16 così come indicato all'art. 2, comma 2, vengono preventivamente approvati con presa d'atto dal Comune mediante deliberazione dell'organo competente.

..

Articolo 32 **Normativa di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 22/1997 e del D.P.R. 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del D.lgs. 152/2006, ove direttamente applicabili.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 33 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2009, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2008, in osservanza della disposizione contenuta nell' art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

ALLEGATO « A »

Elenco delle categorie tariffarie – art. 6 del Regolamento

A) utenza domestica – categoria unica.	
B) utenza non domestica:	
N° cat.	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club